

REGOLAMENTO (CE) N. 859/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 settembre 2009****recante modifica del regolamento (CE) n. 244/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta delle lampade non direzionali per uso domestico****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico ⁽²⁾,

sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,

considerando quanto segue:

- (1) In base alle prove presentate dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 244/2009, il limite per la radiazione ultravioletta del tipo UVC stabilito nella tabella 5 del regolamento non può essere rispettato dalle lampade ad alogeni senza un secondo involucro (in particolare le lampade alogene alimentate dalla rete elettrica con attacchi G9 ed R7s ma anche le lampade alogene a tensione molto bassa). Di conseguenza, le lampade in questione sarebbero vietate sul mercato interno a partire dal 1° settembre 2009.
- (2) Il ritiro progressivo delle lampade con attacco G9 ed R7s è previsto esclusivamente a più lungo termine, visto che le lampade in questione sono ampiamente usate e attualmente non esistono prodotti sostitutivi adatti per gli apparecchi di illuminazione progettati per queste lampade. Il considerando 21 del regolamento (CE) n. 244/2009 stabilisce che i requisiti di cui alla presente misura permettono alle lampade ad alogeni con attacco G9 e R7s di rimanere sul mercato per un periodo limitato di tempo. Il regolamento non specifica la durata di tale periodo. Tuttavia, l'obiettivo non è vietare le lampade in questione a partire dal 1° settembre 2009 a causa della radiazione UVC se sono conformi agli altri requisiti del regolamento.

(3) L'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE stabilisce che le specifiche per la progettazione ecocompatibile non devono incidere sulla funzionalità del prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore, comportare costi eccessivi e produrre significative ripercussioni negative sulla competitività dell'industria e devono essere definite tenendo conto della normativa comunitaria pertinente.

(4) È importante assicurare che le lampade immesse sul mercato UE siano sicure per l'uso. La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ⁽³⁾ disciplina la radiazione del materiale elettrico destinato a essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V in corrente alternata e fra 75 e 1 500 V in corrente continua. I limiti per la radiazione UV sono stabiliti da norme armonizzate correlate sia per le lampade alogene alimentate dalla rete elettrica che per quelle a tensione molto bassa (per esempio 12 V e 24 V) ma non per le lampade fluorescenti compatte. Fondamentalmente, la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽⁴⁾ precisa che possono essere immessi sul mercato solo prodotti sicuri.

(5) È necessario assicurare la coerenza fra il regolamento (CE) n. 244/2009 e le altre disposizioni legislative comunitarie relative alla radiazione UV delle lampade non direzionali per uso domestico. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 244/2009.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche del regolamento (CE) n. 244/2009**

L'allegato II del regolamento (CE) n. 244/2009 è modificato secondo quanto figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2009.

Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Requisiti di progettazione ecocompatibile per le lampade non direzionali per uso domestico

La tabella 5 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 244/2009 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Requisiti di funzionalità per le lampade escluse le lampade fluorescenti compatte e le lampade LED

Parametro di funzionalità	Fase 1	Fase 5
Vita caratteristica della lampada	$\geq 1\ 000$ h	$\geq 2\ 000$ h
Mantenimento del flusso luminoso	$\geq 85\%$ al 75 % della vita media caratteristica della lampada	$\geq 85\%$ al 75 % della vita media caratteristica della lampada
Numero di cicli di accensione	\geq quattro volte la vita caratteristica della lampada espressa in ore	\geq quattro volte la vita caratteristica della lampada espressa in ore
Tempo di innesco	$< 0,2$ s	$< 0,2$ s
Tempo di avvio della lampada fino al 60 % Φ	$\leq 1,0$ s	$\leq 1,0$ s
Tasso di guasti prematuri	$\leq 5,0\%$ a 100 h	$\leq 5,0\%$ a 200 h
Fattore di potenza della lampada	$\geq 0,95$	$\geq 0,95$